



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio
direttore: arch. Enrico Sabatini

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI/INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA UBICATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA

Il presente disciplinare, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 2089 del 04/07/2024 del Direttore U.O. Attività Tecniche Rimini, con la quale si è determinato di attivare un Accordo Quadro (AQ) ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (d'ora in poi indicato come "Codice") per l'esecuzione dei lavori/interventi di cui in oggetto, contiene prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Enrico Sabatini – Direttore dell'Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio e Direttore U.O. Attività Tecniche Rimini.

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, con applicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 2 del Codice, con applicazione del metodo descritto nell'Allegato II.2 del Codice che verrà individuato con sorteggio automatico.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER oppure Sistema oppure Piattaforma) accessibile dal sito all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.

Si rinvia al successivo punto/art. 3 (Oggetto dell'appalto, importo, durata) per i dati riguardanti la presente gara.

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà stipulare Contratti Applicativi nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche, che di volta in volta si manifesteranno, fino a concorrenza dell'importo massimo, pari al valore a base d'asta dell'appalto, il quale rappresenta l'ammontare massimo complessivo spendibile, a prescindere dal ribasso percentuale offerto.

Resta inteso che la stipula dell'Accordo Quadro non obbliga l'AUSL a concludere i contratti applicativi e, conseguentemente, ad affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo; con l'Accordo Quadro le

parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità di stipulare i c.d. contratti applicativi

Piattaforma

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

L'Azienda USL della Romagna (in seguito anche Azienda o Stazione Appaltante) non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda/offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, dovuti a:

- difetti di funzionamento/malfunzionamento degli strumenti telematici e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Azienda può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Azienda si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti/regolamento-del-sistema> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile è in qualsiasi orario all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Si precisa che il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura telematica, che assicura l'integrità delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.

Identificazione / Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account

riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

NB: Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l'identificazione, l'accesso e l'utilizzo del SATER, si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18. Sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "supporto" sono presenti i manuali per le imprese oltre ad essere predisposta una lista di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso del determinato sito telematico (FAQ).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara è costituita da:

A. bando

B. disciplinare di gara e relativi allegati:

- Fac-simile domanda/istanza di partecipazione (ALLEGATO 1)
- Attestazione pagamento imposta di bollo (ALLEGATO 2)
- dichiarazioni integrative (ALLEGATO 3)
- dichiarazioni per soggetti associati: suddivisione quote lavori e impegno RTI (ALLEGATO 4)
- Patto di integrità (ALLEGATO 5)
- Dichiarazione ausiliaria (ALLEGATO 6)
- Dichiarazione in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 41, comma 14 e 108, comma 9, del Codice (ALLEGATO 7)

C. Capitolato speciale d'appalto (norme generali e parte tecnica) ed elaborati tecnici che compongono il progetto posto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile integralmente al link <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> nella sezione dedicata alla procedura di cui trattasi e sul SATER al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/Intercenter è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare **entro il termine indicato sul portale**, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa, registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, ivi incluse quelle di cui all'art. 90 del Codice e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.

82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b – c – d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto della presente procedura è la conclusione di un Accordo Quadro di durata **triennale** con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 del Codice, per l'affidamento di contratti d'appalto (cd. Contratti Applicativi) relativi a **"LAVORI/INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA UBICATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI"** alle condizioni di cui agli elaborati posti a base di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio di competenza dell'AUSL Romagna, provincia di Rimini **[codice ITH59]**

CIG: il codice identificativo gara (CIG) a norma della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 sarà richiesto attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP. Il CIG assegnato sarà visibile sulla piattaforma.

Lotto unico.

Classificazione CPV principale: Lavori di ristrutturazione – **CPV 45454000-4**

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro, si intende il periodo entro il quale l'Azienda può stipulare Contratti Applicativi con l'aggiudicatario, i quali avranno durata sino al completamento delle attività secondo quanto previsto nei Contratti Applicativi stessi e quanto concordato con il RUP. I Contratti Applicativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Progetto validato dal RUP in data 03/07/2024 (Prot. 0179674/2024 del 03/07/2024)

Importo stimato: € 5.000.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli Contratti applicativi/Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta;

- **Costo manodopera** (art. 41, comma 14, del Codice): computato dalla Stazione appaltante in **€ 1.904.000,00** – tenuto conto dell'incidenza di tale costo sui lavori previsti dalla gara.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono CCNL Edilizia Industria – CCNL Metalmeccanica, Installazione impianti (per la parte impiantistica) - CCNL dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini (per la parte edile).

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Si elencano di seguito le lavorazioni con i relativi importi riconducibili alle sottoelencate categorie di cui alla tabella "A" dell'Allegato II.12 del Codice

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara			
				Categoria prevalente o ulteriore-scorporabile	Qualificazione (si/no)	subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Impianti Tecnologici	OG11	IV	1.900.000,00	Prevalente	SI	SI - MAX 49,0% NO ulteriore subappalto (art. 119, comma 17, del Codice)	SI
Edifici civili e industriali	OG1	III BIS	1.700.000,00	ulteriore-scorporabile	SI	SI	SI
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	500.000,00	ulteriore-scorporabile	SI	SI	SI
Finiture generali di natura edile e tecnica	OS7	II	500.000,00	ulteriore-scorporabile	SI	SI	SI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	200.000,00	ulteriore-scorporabile	SI	SI	SI

Opere strutturali speciali	OS 21	I	200.000,00	ulteriore-scorporabile	SI	SI NO ulteriore subappalto (art. 119, comma 17, del Codice)	SI
TOTALE COMPLESSIVO			5.000.000,00				
Il totale è comprensivo degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati nei singoli Contratti applicativi/Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta							

Nella tabella sopra riportata sono indicate le categorie/lavorazioni per le quali:

* viene richiesta all'appaltatore la "prevalente esecuzione" delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice

* NON è consentito l'ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice

Si rinvia a tal riguardo al successivo art. 8 – subappalto.

Si precisa che le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, che è applicabile alle condizioni ivi previste.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno avere **iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA (QUALIFICAZIONE SOA)

Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

1. per concorrenti stabiliti in Italia: attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'Accordo Quadro (vedi Tabella di cui all'art. 3) – si applicano le disposizioni di cui all'art. 100 del Codice e di cui all'Allegato II.12 al Codice;
2. per concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea: qualificazione ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice; si applica l'art. 69 del Codice;

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.2. del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (indicando obbligatoriamente l'intenzione di subappaltare le lavorazioni relative a categorie di lavori non possedute), oppure partecipare, qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie ulteriori/scorporabili, per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie ulteriori/scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere "coperti" con riferimento alla classifica (= importo) posseduta per la categoria prevalente, con **l'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare i lavori afferenti a categorie di lavori non possedute** (art. 119 del Codice), **a pena di esclusione dalla gara** per mancanza di qualificazione.

L'intenzione di subappaltare dovrà essere indicata nell'apposita sezione del DGUE precisando la tipologia delle lavorazioni che si intendono subappaltare e la categoria SOA a cui fanno riferimento.

In caso di avvalimento, la stazione appaltante verificherà ai sensi dell'art. 104, comma 9, Codice che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice dovrà essere realizzata a cura dell'appaltatore la "prevalente esecuzione" delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG11. La "prevalente esecuzione" di cui sopra è da intendersi come prevalenza quantitativa, in termini di valore economico delle lavorazioni e sarà individuata in relazione alle categorie dei singoli contratti applicativi.

Le lavorazioni rientranti nelle altre categorie sono interamente subappaltabili.

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Per una maggiore precisione, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui al punto 5 (requisiti generali) e di idoneità professionale di cui al punto 6.1 (iscrizione CCIAA) dovranno essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di idoneità tecnica, idoneità organizzativa e di adeguata capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 (SOA) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

A seguito della sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 e della sentenza Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, si ritiene che debba essere disapplicato l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice che vieta alla mandataria del raggruppamento temporaneo di usufruire dell'incremento del quinto dell'importo di classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo.

In caso di imprese cooptate, si applica l'art. 68, comma 12, del Codice, ossia se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti dal bando/disciplinare, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale di cui al punto 5 (requisiti generali) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti generali) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

I requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA) e di capacità generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, idoneità organizzativa e di adeguata capacità economico-finanziaria (SOA), si applica l'art. 67 del Codice.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica idoneità organizzativa ed adeguata capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 (SOA).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano espressamente che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 (requisiti generali) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 (requisiti speciali / SOA) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice; si rimanda al CSA per ulteriori precisazioni.

Il concorrente singolo (impresa individuale o consorzio) o raggruppato (componenti RTI, ecc.) indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; quanto alle quote subappaltabili, si rinvia alla Tabella di cui al punto/art. 3.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice dovrà essere realizzata a cura dell'appaltatore la "prevalente esecuzione" delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG11.

In relazione al subappalto secondario (a cascata), si ritiene opportuno vietare tale tipologia di affidamento per le categorie OG11 e OS21 in considerazione:

a) della natura delle attività che prevedono interventi unitari e non suddivisibili e tra questi gli impianti e/o opere strutturali speciali, peraltro connessi ad attività edili;

b) della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto di ristrutturazione e manutenzione e prevedono, quindi, attività connotate da particolari e rilevanti rischi per la salute dei lavoratori.

Nell'eventualità il concorrente intenda subappaltare lavorazioni o servizi o forniture rientranti in contratto che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è prescritto che i subappaltatori che eseguiranno una o più di dette attività siano iscritti negli appositi elenchi prefettizi (cd. elenchi "White List" antimafia) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2012).

La mancata indicazione non comporta l'esclusione dalla gara, qualora il concorrente possieda la necessaria qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, ma il divieto successivo di ricorrere al subappalto. In caso di mancata indicazione del ricorso al subappalto per le categorie ulteriori/scorporabili nell'ipotesi in cui il concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, non possieda la necessaria qualificazione, si richiama quanto stabilito al precedente punto/art. 6.2 (esclusione).

Si ribadisce che il concorrente singolo o raggruppato che intenda o che debba ricorrere al subappalto ha l'obbligo di indicarlo in sede di partecipazione alla gara nell'apposita sezione del DGUE, precisando la tipologia delle lavorazioni che si intendono subappaltare e la categoria SOA a cui fanno riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all'allegato del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e obbligarsi ad ottemperare a quanto in esso disposto;

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 100.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico (intestato ad Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - INTESA SAN PAOLO - IBAN IT80U0306913298100000300062) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il tesoriere dell'Azienda USL della Romagna

In questo caso, nella busta amministrativa configurata sulla piattaforma Sater andrà caricata l'attestazione relativa all'avvenuto versamento

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ultima edizione dello schema-tipo);
- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale
 - SA 8000 Certificazione social accountability 8000
 - UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
- d) riduzione 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara non è obbligatorio effettuare il sopralluogo.

Qualora un concorrente voglia effettuare il sopralluogo, potrà autonomamente recarsi nei luoghi/edifici dell'Ausl Romagna – ambito territoriale di Rimini indicati nell'allegato tecnico G9 (Elenco edifici).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 23 dicembre 2023 (o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte è condizione di ammissibilità dell'offerta stessa. Come da avviso del 17.05.2024 pubblicato sul sito dell'ANAC, il pagamento dovrà essere effettuato dall'operatore economico tramite PagoPA e verificato mediante il FVOE..

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre quanto indicato dalla Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

NB: Nel caso in cui per presentare l'offerta si rendesse necessario *inserire a sistema file compressi (tipo .zip)*, si raccomanda di **NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli files in esso contenuti, non ulteriormente compressi.**

In caso di partecipazione di concorrenti in forma associata o consortile (non singola), per i file che devono essere presentati da più soggetti, si chiede, possibilmente, di inserire nel nome del file, l'indicazione del soggetto cui il documento si riferisce o di inviare i file in apposite cartelle separate.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

IL DGUE è redatto sul modello predisposto e messo a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, se redatta in altra lingua, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente pari ad almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Domanda/istanza di partecipazione (**ALLEGATO 1**)
- DGUE (da compilare sul sistema SATER)
- Attestazione pagamento imposta di bollo (**ALLEGATO 2**)
- dichiarazioni integrative, incluse dichiarazioni sui requisiti speciali (**ALLEGATO 3**)
- dichiarazioni per soggetti associati: suddivisione quote lavori e impegno RTI (**ALLEGATO 4**)
- Patto di integrità (**ALLEGATO 5**)
- documentazione in caso di avvalimento (dichiarazione ausiliaria - **ALLEGATO 6**)
- eventuale procura;
- Garanzia provvisoria;
- (qualora non sia possibile il suo "caricamento" nel FVOE) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- copia dell'ATTESTAZIONE SOA di cui al punto 6.2, posseduta dal concorrente ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, la quale deve essere adeguata, per classifiche e categorie di opere, alle lavorazioni che il concorrente, in forma singola o plurima, intende assumere in proprio;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato n. 1**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, che dovranno essere elencati nel modello Allegato 3 (v. infra, punto 15.3)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente mediante DGUE (v. infra, punto 15.2) o mediante apposite dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico mediante DGUE (v. infra, punto 15.2)

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta mediante DGUE (v. infra, punto 15.2).

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

Sottoscrizione

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In relazione al pagamento dell'imposta di bollo, si rinvia all'**Allegato 2**.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, Allegato B e al D.Lgs. 117/1917, art. 82.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., utilizzando quello già messo a disposizione dal sistema SATER. Una volta compilato il DGUE dovrà essere firmato digitalmente.

Si precisa che i DGUE proposti dal sistema SATER sono stati "personalizzati" dalla Stazione appaltante sulla base delle caratteristiche del presente appalto e dei ruoli degli operatori economici (mandatario, mandante, impresa ausiliaria, ecc.).

La SOA posseduta dall'Operatore economico deve essere dichiarata nel DGUE nella Parte II – Sezione "A" – indicando "SI" alla voce "Registrazione in elenchi ufficiali" e riportando i dati della SOA nei riquadri a disposizione.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico deve rendere le ulteriori seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando preferibilmente il facsimile **ALLEGATO 3**:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, in carica al momento della partecipazione alla gara ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e nella restante documentazione di gara amministrativa e tecnica (incluso gli schemi-tipo di PSC e di DUVRI), comprese le risposte fornite dalla Stazione Appaltante ai quesiti, eventualmente posti, inerenti alla presente procedura e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni ed i contenuti
3. di avere preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni locali nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; in particolare di quanto previsto all'art. 38 comma 6 del CSA in tema di ribasso alla fonte sui lavori classificati come prestazioni integrative;

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati all'entità, alla tipologia e alle categorie di lavori previste;
5. di essere edotto che:
 - a. l'Amministrazione non assume alcun impegno e l'impresa non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l'impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'accordo quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto applicativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti applicativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.
 - b. l'importo delle singole categorie di lavoro di cui ai documenti di gara deve intendersi meramente indicativo, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi ivi indicati, stante l'imprevedibilità dei lavori stessi, nel rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti al concorrente, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti e compensi connessi e/o dipendenti dall'eventuali variazioni che dovessero essere apportate o rifiutare lavori eventualmente non previsti nelle specifiche categorie.
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 16 del 25/01/2024. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta (da cui può essere liberamente consultato e scaricato) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. [Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. [Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale]: di provvedere alle specifiche dichiarazioni e di produrre la documentazione indicata al seguente punto 15.6 nell'apposita sezione della documentazione amministrativa su SATER;
9. di accettare che la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - e di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
10. di essere consapevole che nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all'allegato del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e di obbligarsi ad ottemperare a quanto in esso disposto;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
12. che l'Impresa/società è in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria nella misura del% per *(dettagliare di quali requisiti per la riduzione si tratta)*

13. *[se ricorre il caso]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

14. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 102 del Codice, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
15. di possedere la seguente posizione/iscrizione INPS e la seguente posizione/iscrizione INAIL

Le dichiarazioni integrative, oltre che **dal concorrente singolo**, devono essere rese dai seguenti soggetti:

- in caso di R.T.I. costituiti e costituendi e di consorzi ordinari costituiti e costituendi, da **tutti i soggetti** del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici**;
- in caso di G.E.I.E. **da tutti i soggetti del G.E.I.E..**

15.4 PATTO D'INTEGRITÀ (Allegato 5)

debitamente sottoscritto da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, sulla base di quanto indicato al precedente Punto/Paragrafo 15.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 17, legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, del decreto legislativo 159/11;

15.5 (qualora non sia possibile il suo "caricamento" nel FVOE) RICEVUTA DEL VERSAMENTO relativa al pagamento da effettuarsi da parte del concorrente del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

15.6 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nell'apposita sezione della documentazione amministrativa su SATER il concorrente dovrà:

- 1) dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- 2) presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente allega:

- 1) la dichiarazione integrativa di avvalimento di cui al modello **Allegato n. 6** corredato da copia della SOA dell'impresa ausiliaria;
- 2) per ciascuna impresa ausiliaria, il DGUE e la dichiarazione integrativa di cui al precedente punto 15.3 (modello Allegato n. 3 - con riferimento ai seguenti: **n. 1**; **n. 6**; (ove pertinente) **n. 7**; (ove pertinente), **n. 8**, **n. 11**, (se ricorre il caso) **n. 13**, **n. 14**, **n. 15**) a firma dell'ausiliaria stessa;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**)

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**)

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**)

Nel caso in cui si intenda associare imprese ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice (**imprese cooptate**), occorre indicare l'impresa cooptata (denominazione e sede legale della/e stessa/e), e dichiarare altresì:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**).

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura o delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si chiede di utilizzare il modello **Allegato n. 4**),

15.9 GARANZIA PROVVISORIA (Vedasi Art./punto 10)

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione

Si rammenta che in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti della stessa in caso di RTI non costituito *oppure* al RTI già costituito rappresentato dalla mandataria.

15.10 COPIA ATTESTAZIONE SOA (eventuale non a pena di esclusione).

16. BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

L'operatore economico compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto **il ribasso percentuale unico offerto, da applicare all'importo stimato dell'AQ**, al netto dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a **n. 2 cifre decimali**.

L'offerta economica dovrà includere le quotazioni relative a:

- a) propri **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica);

N.B.: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

- b) **costi della manodopera** stimati per l'esecuzione dell'appalto (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI MANODOPERA" dell'offerta economica).

Per la successiva fase di valutazione dell'eventuale offerta anomala, si chiede di allegare e caricare su SATER nella busta dell'offerta economica, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo il modello **Allegato n. 7**) ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona dotata di idonei poteri di firma in merito all'indicazione delle specifiche relative alla **composizione dei costi della manodopera stimati** per l'esecuzione dell'appalto (dichiarati nell'offerta economica come specificato al punto b) del presente paragrafo), riportante quanto segue:

- a) n. unità di personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

- b) CCNL applicato – Categoria e Livello di inquadramento contrattuale
- c) n° ore individuale stimato per l'esecuzione della commessa
- d) Monte ore complessivo stimato per l'esecuzione della commessa
- e) Costo orario unitario
- f) Costo complessivo
- g) indicazioni relative all'organizzazione e al metodo della prestazione (economie di processo)
- h) indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate
- i) indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa per la prestazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

La mancata presentazione anticipata delle specifiche relative alla composizione dei costi della manodopera stimati per l'esecuzione dell'appalto **non** è causa di esclusione.

L'offerta economica generata dalla piattaforma (Busta Economica), deve essere **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

NOTA BENE: in caso di RTI non costituito tale allegato deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.

Sono inammissibili offerte economiche plurime o offerte in aumento.

Non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Resta inteso che il ribasso % offerto si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli elenchi prezzi senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'AQ che rimane pari a € 5.000.000,00.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo/prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale da applicare sull'importo stimato dell'AQ, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 del Codice individuate con uno dei metodi di cui all'allegato II.2 al Codice tramite sorteggio effettuato in maniera automatica dalla piattaforma SATER.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – SBLOCCO DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione ha luogo nel giorno e nell'ora indicati sulla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Eventuali successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Le modalità di partecipazione alla "Seduta virtuale" sono esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 l'Amministrazione procederà con l'esame delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cd "inversione procedimentale") e pertanto si procederà:

a) a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;

b) all'apertura delle buste amministrative virtuali degli operatori economici partecipanti attraverso il comando "Apertura Buste" e, senza verificarne il contenuto, all'assegnazione alle stesse dell'esito di "Ammessa", secondo la funzionalità operativa messa a disposizione dal Sistema per tale opzione procedurale;

c) a sbloccare ed aprire tutte le offerte economiche presentate, a verificare che le stesse siano conformi a tutto quanto prescritto nel presente disciplinare e nel bando di gara e a disporre eventuali esclusioni in caso di difformità;

d) al calcolo della soglia di anomalia tramite SATER, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art 54 comma 1, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata con uno dei metodi di cui all'allegato II.2 al Codice individuato tramite sorteggio effettuato in maniera automatica dalla piattaforma SATER.

La stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (vedi successivo punto 19).

e) alla formulazione della graduatoria provvisoria alla luce dei ribassi offerti con individuazione del miglior offerente. In caso di parità (Ex-aequo) si determinerà la graduatoria mediante la funzione di "Sorteggio automatico Ex-aequo" operato dal Sistema;

f) all'apertura e successiva verifica della busta contenente la documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultato primo nella graduatoria di gara, garantendo - ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice - che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente;

g) se necessario, l'Autorità di gara attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione formulata, costituisce causa di esclusione.

Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al Sistema stesso. Nella stessa o in successiva seduta pubblica l'Autorità di gara darà atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e rideterminerà la soglia di anomalia di cui all'art. 54 in caso di eventuale esclusione del concorrente sottoposto al soccorso istruttorio ovvero in esito della verifica di anomalia, non ricadendo tali fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 ed individuerà così il nuovo concorrente primo in graduatoria; concorrente nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta amministrativa e alle operazioni di cui sopra, ivi inclusa eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

A conclusione della fase di ammissione, l'Autorità di gara darà atto della graduatoria finale e formulerà quindi la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala secondo le risultanze del Sistema.

Si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

19. ULTERIORE VERIFICA DELL'ANOMALIA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto all'art. 16.

Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; A tal fine, assegna un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta come indicato all'art. 18.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice e dall'art. 12 del CSA, nonché presentare la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice e all'art. 13 del CSA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla citata legge 136/2010 (attualmente, da 500 a 3.000 euro).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato con il DPR 81/2023, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, come dichiarato in base al n. 6 del precedente punto 15.3 (dichiarazioni integrative), l'aggiudicatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta, pena la risoluzione del contratto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.

La documentazione riservata deve essere prodotta dal OE offerente già con la parti di interesse oscurate.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Quando ne ricorrano i presupposti di obbligatorietà trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del

D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda USL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha

altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna - U.O. Affari Generali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi

n. 8, oppure al Direttore della U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio n. 280.

L'interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA) - 48121, in via De Gasperi n. 8; tel. 0544/286502; PEC: azienda@pec.auslromagna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it.

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: e-mail dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in via di autotutela qualora ritenuto opportuno, con atto motivato, il presente procedimento di gara.
- Tutte le comunicazioni e/o scambi d'informazione inerenti alla presente procedura devono avvenire tramite **posta elettronica certificata**;
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
- Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

AREA DIPARTIMENTALE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

U.O. ATTIVITA' TECNICHE RIMINI

Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Enrico Sabatini)

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

1. Fac-simile istanza/domanda di partecipazione
2. Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
3. Dichiarazioni integrative
4. Dichiarazioni per soggetti associati: suddivisione quote lavori e impegno RTI
5. Patto d'integrità
6. Dichiarazione impresa ausiliaria
7. Dichiarazione in merito alla composizione dei costi della manodopera indicati/stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 41, comma 14 e 108, comma 9, del Codice